RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE, DIRETTIVO ED ISPETTIVO DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA DELLO STATO

# Art. 20

## Effetti del nuovo trattamento economico per il personale da collocare a riposo

Al personale, di cui al presente decreto, che, fruendo dei benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, sia cessato o venga a cessare dal servizio a partire dal 1 settembre 1973 sono estesi, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, i benefici di cui al presente decreto. Al personale che cessa dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1976 ai 10 luglio 1977 spetta il trattamento di quiescenza sulla base del nuovo trattamento economico, di cui al presente decreto, con le medesime decorrenze agli effetti economici previste per il personale in servizio.

Versione in vigore dal 15 aprile 1976, tuttora in vigore · versione 2

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato |
| Estremi | Decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13 |
| Titolo | III — Norme finali e transitorie |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 1976 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-del-personale-docente-direttivo-ed-ispettivo/art-20-effetti-del-nuovo-trattamento-economico-per-il-personale-da-collocare

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it